

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate

Roma, 23 novembre 2012

Trasmissione via mail

Classificazione di D.C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi Entrate

Attività: Indirizzi normativi/operativi Entrate

Tipologia: Quesiti/Pareri

Fascicolo: Indirizzi normativi/operativi - Entrate 2012

Sottofascicolo: DURC e regolarità contributiva

Autore: FDB, SP, AC

**DIREZIONE REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA**

- p.c. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**
Direzione Generale Attività Ispettiva
SegreteriaDGattivitaIspettiva@lavoro.gov.it
- p.c. INPS**
Direzione Centrale Entrate
dc.entrate@postacert.inps.gov.it
- p.c. CNCE**
Direzione Centrale
direzione@cnce.it

Oggetto: Rilascio del DURC alle imprese in concordato preventivo.

Si riscontra l'allegata richiesta prot. 22693 del 19 novembre u.s. con la quale codesta Direzione ha interessato la scrivente della problematica evidenziata dalla Sede di Parma, relativa alla possibilità di rilasciare la regolarità contributiva in capo ad imprese che abbiano fatto istanza di ammissione al concordato preventivo di cui agli articoli 160, 161 e 162 della Legge Fallimentare.

È opportuno premettere che, in tema di rilascio del DURC ad imprese coinvolte in procedure concorsuali, l'unica indicazione della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata fornita con la nota prot. n. 10382 del 14.6.2010, che riguarda un caso di amministrazione straordinaria ex lege 270/1999 esaminato con riferimento alla situazione di una specifica società e che, di conseguenza, l'Istituto non potrebbe applicare, in via analogica o estensiva, quanto disposto nella nota ministeriale alle altre procedure concorsuali e/o alla generalità delle imprese.

Non può non riconoscersi, tuttavia, che la nota costituisce comunque un precedente e, conseguentemente, che i principi tracciati dal Dicastero e la *ratio* che ha guidato la posizione ministeriale potrebbero essere utilizzati - in assenza di altre e diverse disposizioni - quali parametri per l'esame di problematiche simili.

Ciò premesso, si fa presente quanto segue.

Le procedure concorsuali sono procedimenti attraverso i quali i creditori concorrono al recupero dei loro crediti ed hanno quale presupposto una situazione di insolvenza o una situazione di crisi dell'impresa. Le disposizioni normative che le regolano hanno, quale caratteristica comune, la necessità di garantire il concorso tra i vari creditori che viene assicurato dall'intervento, più o meno penetrante a seconda della

procedura concorsuale attivata, dell'Autorità giudiziaria e/o amministrativa e degli organi da questa nominati.

Ciò posto, dette disposizioni vanno necessariamente coordinate con quelle in tema di DURC, contemperando le esigenze di risanamento dell'impresa in difficoltà e di salvaguardia dei livelli occupazionali con quelle della legittima soddisfazione dei crediti previdenziali ed assicurativi.

Rispetto alle procedure che tendono a salvare l'impresa dalla sua definitiva liquidazione, come nel caso del concordato preventivo, le previsioni normative della specifica procedura, che consentono di mantenere la disponibilità dei beni e di porre in essere atti di ordinaria amministrazione ovvero atti di natura conservativa tesi al recupero della situazione economico-patrimoniale dell'impresa in difficoltà, permetterebbero di attestare la regolarità contributiva solo in presenza di regolari versamenti, in quanto non sembrerebbero sussistere particolari impedimenti ad assolvere agli obblighi contributivi.

È opportuno, però, considerare che lo stesso decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 prevede che la regolarità possa essere attestata anche nel caso in cui il mancato pagamento sia "giustificato" da una norma ovvero il credito contributivo sia comunque garantito da altre disposizioni di legge.

Nel caso in argomento, esaminata la prospettazione fatta dalla Sede di Parma e riconosciuta la puntualità e la coerenza della relativa ricostruzione giuridica, questa Direzione riterrebbe applicabili i principi e la *ratio* della citata nota ministeriale n. 10382/2010, con la conseguenza che sarebbe possibile rilasciare la regolarità contributiva alle imprese soggette ad una procedura "conservativa" qual è quella del concordato preventivo.

È necessario precisare, tuttavia, che la regolarità potrebbe essere attestata solo a condizione che l'Istituto abbia fatto tempestiva istanza di partecipazione alla procedura, che l'Autorità giudiziaria abbia decretato l'ammissione - integrale e senza riserve - dei crediti INAIL rappresentati nell'adunanza e, infine, che via sia l'omologazione da parte del Tribunale competente.

Solo in presenza di tali presupposti, i crediti vantati dall'Istituto sarebbero "garantiti" dal decreto di omologazione o comunque "onorati" dalla eventuale ripartizione dell'attivo risultante dall'eventuale esito negativo della procedura.

Rispetto alla motivazione, la regolarità potrebbe essere valutata non ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 (sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative), bensì ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del medesimo decreto ministeriale (rateizzazione per la quale è stato espresso parere favorevole), in quanto l'ammissione giudiziale dei crediti dell'Istituto e la loro soddisfazione nei tempi e nei modi fissati dal Tribunale in sede di omologazione potrebbe essere assimilata, quanto agli effetti, alla concessione al pagamento in forma rateale dei debiti (in sostanza, vi sarebbe in favore dell'impresa la possibilità di "dilazionare" o "posticipare" il versamento di quanto dovuto all'INAIL autorizzata dalla stessa Autorità giudiziaria).

Occorre specificare, da ultimo, che la regolarità riguarderebbe solo i debiti contributivi insoluti antecedenti l'istanza di ammissione al concordato, nei limiti della prescrizione quinquennale, e comunque ammessi dal Tribunale nel decreto di omologazione. Diversamente, per i debiti contributivi insoluti aventi scadenza successiva, non troverebbe in alcun modo applicazione l'articolo 5 del decreto ministeriale e, pertanto, l'impresa dovrebbe essere dichiarata irregolare.

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
F.to Ing. Ester Rotoli